

## COMUNICAZIONI CIRCA IL DPCM DEL 03/03/2021 – versione 1.0

Il nuovo DPCM stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano da Sabato 6 Marzo e sino a Martedì 6 Aprile 2021.

Anche questo Decreto, così come tutti gli altri, ha come scopo il contenimento del contagio, e quindi evitare il più possibile lo spostamento delle persone. Tutto il dispositivo, quindi, viene visto con questa chiave di lettura.

Si conferma il principio del **regime differenziato**, con la novità dell'introduzione della **zona bianca** in caso di bassissimo numero di contagi, e che va a sommarsi alle già note fasce (giallo, arancione e rosso), determinate a seconda di 21 parametri.

Sarà facoltà delle singole Regioni aggiungere ulteriori restrizioni su base comunale o provinciale, rispetto alla zona di riferimento (bianca, gialla, arancione o rossa) che viene decisa dal Ministero della Salute; ragion per cui si dovrà prestare particolare attenzione alle varie Ordinanze Regionali.

Le indicazioni generali sono, sostanzialmente, sempre le stesse.

Una novità rilevante è nell'art. 15 applicabile PER LE SOLE ZONE BIANCA E GIALLA:

- 1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.*
- 2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.*
- 3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo*

Avremmo, quindi, il paradosso che le nostre attività di prova sono sospese, ma le esibizioni così come regolamentate dal presente articolo sembrerebbero permesse, anche se teoricamente, vista la struttura del disposto, dovrebbero essere limitate alle attività professionali: urge, quindi, un'indicazione da parte delle autorità competenti.

QUESTE ATTIVITA' RESTANO SOSPESE, INVECE, NELLE ZONE ARANCIONE E ROSSA.

PER IL RESTO VALGONO LE STESSE NORME DEGLI SCORSI DPCM, quindi potete verificare sui passati documenti.

**T.P. : Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane**

[www.tavolopermanente.org](http://www.tavolopermanente.org) - [tp@tavolopermanente.org](mailto:tp@tavolopermanente.org) - [tavolopermanente@pec.it](mailto:tavolopermanente@pec.it)